

| | | | |
|-----------------|--------|----------------------|-----------------|
| Numero | 1-2023 | Data/ periodo | gennaio 2023 |
| Priorità | n/a | Destinatari | Regimi Ordinari |

| | |
|----------------|---|
| Oggetto | Imponibilità del bollo ai fini di Enpap nei regimi ordinari |
|----------------|---|

In seguito ad alcune segnalazioni secondo cui anche per i regimi ordinari il bollo fosse da considerarsi imponibile su cui calcolare ENPAP, abbiamo interpellato i nostri consulenti fiscali, i quali non si sono dichiarati concordi con tale interpretazione anche se proveniente dai commercialisti di alcuni nostri utenti.

Si è quindi proceduto - su indicazione dei nostri consulenti - ad interpellare direttamente i consulenti fiscali Enpap.

Riportiamo di seguito gli stralci degli scambi avuti dal 23 al 25 gennaio 2023.

Domanda posta ai consulenti di Enpap:

“Buongiorno,

Sono uno psicologo con partita IVA nel regime fiscale ordinario, gli onorari delle mie prestazioni sono esenti IVA, in quanto attività sanitarie, pertanto la fattura è soggetta ad imposta di bollo di 2 euro se di importo superiore ad euro 77,47. Ho scelto di riaddebitare i due euro dell'imposta di bollo ai miei clienti, vorrei sapere se il contributo integrativo Enpap del 2% è dovuto solo sugli onorari o anche sull'importo del bollo riaddebitato.

Grazie, cordialmente, “

Risposta dei consulenti Enpap:

“Buongiorno,

L'imposta di bollo che viene addebitata ad un cliente non costituisce, di norma, un ricavo imponibile ove trattasi di una mera anticipazione di somme e valori relativi a corrispettivi imponibili ai fini iva riguardanti spese anticipate ex articolo 15 del d.p.r. 633/72; ciò, sia che il committente anticipi il costo della marca da bollo o, al contrario, che detto onere sia sostenuto dall'emittente che lo trasferisce poi sul cliente finale. L'agenzia delle entrate ha però chiarito che l'imposta di bollo sulle fatture emesse dai contribuenti che utilizzano il regime forfettario concorra sempre e comunque a formare il reddito imponibile e vada assoggettata alle imposte sostitutive (c.d. flat tax). quanto sopra emerge dalla risposta ad interpello n. 428/2022 dell'agenzia delle entrate del mese di agosto.

Estensivamente ciò vuol dire che il contributo del 2% va calcolato sulla somma tra onorario e bollo.

Cordialmente.”



Comunicato PsicoGest

Non ritenendo sufficientemente chiara la risposta, soprattutto per l'ultimo paragrafo ("Estensivamente..."), si è quindi proceduto con la richiesta di maggiori chiarimenti:

"Buongiorno,

*Grazie mille della risposta. Quindi - giusto per essere super chiari perché il termine "estensivamente" mi desta qualche dubbio e ansia - anche da ordinario metterò il bollo come imponibile e su di esso calcolerò ENPAP?
Anche se nel chiarimento di AdE di questa estate si parlava solo del forfetario?*

[...]

Grazie mille,"

Risposta ulteriore dei consulenti Enpap:

*"Buona sera,
stando all'interpello citato l'obbligo sembrerebbe gravare solo sui professionisti in regime forfetario.
Cordialmente."*

Data l'apparente incongruenza tra la prima e la seconda risposta ricevuta e volendo fugare ogni dubbio, abbiamo chiesto ulteriore conferma finale, nell'ottica di ottenere una risposta chiara e precisa:

"Buonasera,

*Quindi poiché la risposta ad interpello riguarda il professionista in regime forfetario possiamo affermare che il professionista in regime ordinario non applica Enpap sul bollo addebitato in fattura?
Chiedo venia ma la Vs seconda risposta mi appariva in conflitto con la prima che mi avete fornito oggi.*

Grazie,"

Di seguito la risposta finale:

*"Buongiorno,
per il professionista in regime ordinario, il contributo Enpap non si applica sul bollo.
Cordialmente."*

Conclusioni

Nessuna variazione ai sistemi di calcolo di PsicoGest rispetto a quanto già in essere. Solo per i regimi forfetari (esclusi quindi ordinari e minimi) il bollo, quando regolato a carico del cliente, viene considerato imponibile e su di esso il programma calcola anche Enpap.